

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PRESSO IL P.O. DI BORGOSIESIA DELL’ ASL VC”, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI “GUARDIA ATTIVA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO” - “GUARDIA ATTIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE” E “PRONTO SOCCORSO RADIOLOGICO”

GARA NUMERO 7818715	
LOTTO 1	Gestione del Servizio di Guardia Attiva Presso il Pronto Soccorso
LOTTO 2	Gestione del Servizio di Guardia Attiva di Anestesia e Rianimazione
LOTTO 3	Gestione del Servizio di Pronto Soccorso Radiologico

SOMMARIO

PREMESSE	4
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, PIATTAFORMA SINTEL, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4	
1.1 Documenti di gara	4
1.2 Piattaforma Sintel.....	5
1.3 Chiarimenti.....	5
1.4 Comunicazioni.....	6
2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	6
3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	7
3.1 Durata.....	7
3.2 Opzioni	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5. REQUISITI GENERALI.....	10
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
6.1 Requisiti di idoneità.....	10
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	10
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	11
6.4 INDICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA	11
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	11
7. AVVALIMENTO	12
8. SUBAPPALTO.....	13
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .	17
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1	19
13.1 Domanda di partecipazione.....	20
13.2 Documento di gara unico europeo	20
13.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	22
14. DOCUMENTAZIONE TECNICA – STEP 2	26
14.1 Clausola di equivalenza.....	27
15. OFFERTA ECONOMICA – STEP 3	27
16. FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO – STEP 4.....	27
17. INVIO OFFERTA –STEP 5.....	28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	29
18.2 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	29
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	30
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	30
19.1 Apertura delle buste telematiche “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	31
19.2 Commissione Giudicatrice	31
19.3 Apertura delle buste telematiche “DOCUMENTAZIONE TECNICA”	31
19.4 Apertura delle buste telematiche contenenti le “OFFERTE ECONOMICHE”	32
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	33

22. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO	35
23. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	36
24. PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	37
25. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	37
26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	38
27. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40

PREMESSE

Con deliberazione del Direttore Generale n. 807 del 10/08/2020, questa Amministrazione ha indetto una procedura di gara per l'affidamento presso P.O. di Borgosesia dell' ASL VC, della Gestione dei Servizi di "Guardia Attiva presso il Pronto Soccorso" – "Guardia Attiva di Anestesia e Rianimazione" e "Pronto Soccorso Radiologico" suddivisa in 3 lotti della durata di 3 anni eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni con opzione di proroga di 1 anno.

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le altre informazioni relative all'appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il PRESIDIO OSPEDALIERO SS. Pietro e Paolo, Via A.F Llorini Mo n. 20 BORGOSIESIA [codice NUTS ITC12]

<i>CUI</i>	<i>CIG LOTTO 1</i>	<i>CIG LOTTO 2</i>	<i>CIG LOTTO 3</i>
S01811110020000000117	83675153D1	8367568F8A	8367603C6D

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Liliana Mele Direttore S.C. Gestione Affari Istituzionali – S.S. Gestione Contratti.

Il funzionario istruttore è il Dott. Antonio Scalia – Collaboratore Amministrativo Professionale presso la S.S. Gestione Contratti.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, PIATTAFORMA SINTEL, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Disciplinare di gara e relativi allegati:

- Capitolato tecnico/prestazionale lotto 1
- Capitolato tecnico/prestazionale lotto 2

- Capitolato tecnico/prestazionale lotto 3
- Domanda di partecipazione
- Dichiarazioni integrative domanda di partecipazione
- Patto di integrità
- Prospetto di offerta economica
- Schema di contratto
- Documento di gara unico europeo (DGUE)
- Modello di “Dichiarazione accettazione disposizioni e documenti di gara”
- Modello “Dichiarazione assolvimento tributi speciali”

La documentazione ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL e-procurement al seguente link www.ariaspa.regione.lombardia.it, nonché sul sito dell' ASL VC www.aslvc.piemonte.it.

1.2 PIATTAFORMA SINTEL

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

L' ASL VC, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza la piattaforma telematica denominata SINTEL, di proprietà di ARIA S.P.A. LOMBARDIA, il cui accesso è consentito dall' apposito link www.ariaspa.regione.lombardia.it

La documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed economiche dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante esclusivamente attraverso la suddetta piattaforma telematica. Nessuna offerta sarà presa in considerazione se presentata con modalità diversa.

La partecipazione alla procedura telematica è aperta a tutti gli operatori economici interessati.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità tecniche per l' utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile sul sito www.ariaspa.regione.lombardia.it.

Per richieste di assistenza sull' utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA SpA scrivendo all' indirizzo email supporto@ariaspalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

1.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” nell’ interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, presente sulla piattaforma Sintel.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate entro il **15/09/2020, ore 15:00**.

Ai sensi dell’ art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico nella sezione “Documentazione di gara” presente sulla piattaforma SINTEL, nell’ interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone l’ eventuale aggiornamento.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma, nell’ interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Tutti i concorrenti dovranno prendere visione delle risposte ai quesiti e tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano presentato richiesta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.4 COMUNICAZIONI

In generale, le comunicazioni e gli scambi di informazione tra la stazione appaltante e gli offerenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’ utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma, nell’ interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento.

Eventuali comunicazioni di carattere generale inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate nella medesima sezione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’ art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all' offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all' offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è suddiviso in **3 lotti** meglio descritti nei relativi capitolati prestazionali.

Oggetto dell'appalto

n. lotto	Descrizione servizio	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo a base di gara del singolo lotto per i 3 anni di servizio €
1	Gestione del Servizio di Guardia Attiva Presso il Pronto Soccorso	85111000-0 <i>Servizi ospedalieri</i>	P	4.730.400,00
2	Gestione del Servizio Guardia Attiva di Anestesia e Rianimazione	85111000-0 <i>Servizi ospedalieri</i>	P	2.069.280,00
3	Gestione del Servizio di Pronto Soccorso Radiologico	85111000-0 <i>Servizi ospedalieri</i>	P	738.720,00
Importo totale a base di gara per i 3 lotti per i 3 anni				7.538.400,00
Rinnovo espresso (come da bando tipo n. 1/2017) 2 anni lotto 1				3.153.600,00
Rinnovo espresso (come da bando tipo n. 1/2017) 2 anni lotto 2				1.379.520,00
Rinnovo espresso (come da bando tipo n. 1/2017) 2 anni lotto 3				492.480,00
Proroga tecnica (art. 106, comma 11) max 1 anno – lotto 1				1.576.800,00
Proroga tecnica (art. 106, comma 11) max 1 anno – lotto 2				689.760,00
Proroga tecnica (art. 106, comma 11) max 1 anno – lotto 3				246.240,00
affidamento di servizi analoghi all'art. 63, comma 5 del Codice				1.507.680,00
Valore stimato dell'appalto (art. 35, comma 4 Codice)				16.584.480,00

Per ognuno dei singoli 3 lotti l'importo per il periodo di durata certa del contratto (3 anni) costituisce base di gara. Saranno pertanto escluse le offerte superiori alla base di gara sopra indicata.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché

degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio dell'ASL VC.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse eventuali opzioni) è di TRE ANNI, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.2 OPZIONI

rinnovo del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni, e per l'ulteriore importo che, per ogni lotto, è riportato nella tabella/quadro economico della gara di cui sopra.

L'importo di ogni singolo lotto è indicato al netto di Iva se dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

opzione di proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (stimata in anni 1 data la complessità del procedimento) ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

affidamento di servizi analoghi. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto e nel corso dell'eventuale rinnovo e/o proroga tecnica), nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nei progetti posti alla base del presente affidamento, come di seguito indicati "incremento di ulteriori turni di guardia attiva e reperibilità in ragione delle effettive necessità", per l'importo riportato nella tabella/quadro economico della gara di cui sopra e al netto di Iva se dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad

€. 16.584.480,00 al netto di Iva (se dovuta) e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi d'interferenze.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese

di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e ss.mm.ii..

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di**

esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito o sta attualmente eseguendo servizi analoghi a quello oggetto di gara.

La comprova del requisito dovrà essere fornita secondo le disposizioni di cui all' art. 86 e all' allegato XVII, parte II, del Codice, con le seguenti modalità.

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall' amministrazione/ente contraente, con l' indicazione dell' oggetto, dell' importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l' indicazione dell' oggetto, dell' importo e del periodo di esecuzione

6.4 INDICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n.2191).

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione

dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di ricorso all' avvalimento il concorrente compila la sezione C della Parte II del DGUE. Il concorrente deve indicare la denominazione dell' operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, nell' apposito campo denominato "AVVALIMENTO" :

1) DGUE in formato elettronico, firmato digitalmente dall' ausiliaria, contenente le

informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all' art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall' ausiliaria, con la quale quest' ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell' appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all' art. 89, comma 7 del Codice in formato elettronico, firmata digitalmente dall' ausiliaria con la quale quest' ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) contratto di avvalimento firmato digitalmente, in virtù del quale l' ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell' appalto; il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell' art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall' ausiliaria. Qualora non sia disponibile l' originale in formato elettronico, firmato digitalmente, dovrà essere prodotta copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) con allegata dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente attestante la conformità all' originale;

5) PASSOE dell' ausiliaria;

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, mediante la compilazione del DGUE, le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari – per ogni lotto di partecipazione - al 2% dell'importo totale a base di gara per 3 anni per ogni lotto di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato a "A.S.L. VERCELLI C.O MARIO ABBIA TE 21 13100 VERCELLI - C.C. BANCARIO IBAN IT09H0609022308000050505105 presso BIVERBANCA INDICANDO COME CAUSALE VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA /L'OGGETTO DELLA GARA / N. CIG."
- c. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.j
- In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**,

questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 2018, n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente "regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto-tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 59/2016;
- 4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali

ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non

autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 65 del D.L. n. 34/2020, i concorrenti sono esonerati dal versamento del contributo a favore dell'Anac

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L' offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del 30/09/2020 pena l' irricevibilità dell' offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L' operatore economico registrato alla piattaforma SINTEL accede all' interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi nell' apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa come meglio precisato nel successivo paragrafo 13
- una "busta telematica" contenente l' offerta tecnica come meglio precisato al successivo paragrafo 14
- una busta telematica contenente l' offerta economica come meglio precisato al successivo paragrafo 15

Si precisa che l' offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all' operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.

Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell' offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta" , al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta

corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento Modalità tecniche per l' utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta" , questi devono essere inclusi in un' unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l' impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l' offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento "Modalità tecniche per l' utilizzo della piattaforma Sintel."

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l' offerta, si veda quanto stabilito nel presente disciplinare.

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell' offerta mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell' offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell' offerta, ferme le indicazioni stabilite nel documento "Modalità tecniche per l' utilizzo della piattaforma Sintel" , si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala, inoltre, che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l' esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale

del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a sistema nei relativi campi previsti nella “Documentazione amministrativa” .

Preliminarmente il concorrente dovrà rendere direttamente sulla piattaforma la dichiarazione in merito alla forma con cui l'impresa partecipa alla gara.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà presentare, nell’ apposito campo, la domanda di partecipazione come da modello allegato denominato “Domanda di partecipazione”, e dovrà contenere tutte le informazioni e dichiarazioni richieste.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’ impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’ art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta **digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- Nel caso di consorzio fra società cooperative, consorzi di imprese artigiane o consorzio stabile di cui all’ art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Se la domanda di partecipazione è sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, il concorrente deve allegare nell’ apposito campo, copia informatica della documentazione che attesti i poteri di firma del sottoscrittore con allegata dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità all’ originale.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE secondo quanto di seguito indicato: Parte I- Informazioni sulla procedura di appalto e sull' amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore. Il concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull' operatore economico

Il concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all' avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente deve indicare la denominazione dell' operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega, **nell' apposito campo denominato "AVVALIMENTO:**

1. DGUE sottoscritto con firma digitale dall' ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all' art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall' ausiliaria, con la quale quest' ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell' appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all' art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall' ausiliaria con la quale quest' ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente, in virtù del quale l' ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell' appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell' art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall' ausiliaria. Qualora non sia disponibile l' originale in formato elettronico, firmato digitalmente, dovrà essere prodotta copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante la conformità all' originale;
5. PASSOE dell' ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l' impossibilit  di ricorrere al subappalto, indica l' elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell' importo complessivo del contratto nonch .

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione « α » ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneit  di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacit  professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.3 del presente disciplinare;

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazione, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l' intera rete partecipa, ovvero dall' organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi fra societ  cooperative, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d' azienda, le dichiarazioni di cui all' art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all' art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la societ  incorporata, fusasi o che ha ceduto l' azienda nell' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente tenuto alla compilazione del DGUE dovr  rendere le seguenti

dichiarazioni, **firmate digitalmente**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

13.3.2 Documentazione a corredo

PROCURA

Se la domanda di partecipazione è sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, il concorrente deve allegare, nell' apposito campo, copia informatica della documentazione attestante i poteri di firma del sottoscrittore con allegata dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità all'originale.

PASSOE

Il concorrente allega copia informatica del PASSOE di cui all' art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Nel caso di ricorso all' avvalimento ai sensi dell' art. 49 del Codice, il PASSOE relativo all' ausiliaria dovrà essere inserito nell' apposito campo denominato "AVVALIMENTO" .

GARANZIA PROVVISORIA/DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RILASCIO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Il concorrente allega con le modalità previste nel precedente articolo 9, **la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** di cui all' art. 93, comma 8 del Codice. Gli operatori economici

che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell' art. 93, comma 7 del Codice, dovranno produrre copia informatica dei certificati posseduti che giustificano la riduzione dell' importo della cauzione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante la conformità agli originali posseduti.

PATTO DI INTEGRITA'

Il concorrente allega, nell' apposito campo, il Patto di integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma. Al riguardo si precisa che, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il Patto dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate in precedenza per la sottoscrizione della documentazione amministrativa.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In caso di partecipazione in forma associata dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui ai paragrafi precedenti.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata da una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la conformità all' originale.
- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, in cui devono essere indicate, ai sensi dell' art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

Copia informatica dell' atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila, corredata da una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità all' originale.

- Dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui devono essere indicate, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice dei Contratti conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice dei Contratti, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata da una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità all'originale ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante la conformità all'originale ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,

ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante la conformità all'originale ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante la conformità all'originale ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Per concludere l'invio della documentazione amministrativa, il concorrente dovrà, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura, dichiarare direttamente sulla piattaforma Sintel di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Nella "Cartella Zip" i concorrenti dovranno anche inserire, previa firma digitale

dello stesso, il modello di “Dichiarazione accettazione disposizioni e documenti di gara”

14. DOCUMENTAZIONE TECNICA – STEP2

Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’ esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema presentando nell’ apposito campo “Documentazione tecnica”, l’ offerta tecnica contenente, a pena di esclusione, i seguenti documenti, distintamente per ciascun lotto offerto, ai fini della valutazione da parte della Commissione Giudicatrice:

- Progetto descrittivo/operativo così come previsto al punto 2. del capitolato prestazionale con le modalità che la ditta intende adottare per l’espletamento del servizio e l’organizzazione del medesimo, precisando:
 - Risorse umane impiegate in termini numerici;
 - Curricula dei dirigenti medici impiegati;
 - Casistica/documentate competenze formative/professionali;
 - Modalità operative per la gestione del servizio (inserimento operatori, gestione assenze, modalità di comunicazione con il Responsabile/Coordinatore del Servizio, formazione continua);
 - Curricula relativi alle figure di coordinamento e direzione.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche indicate nel Progetto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa.

15. OFFERTA ECONOMICA – STEP3

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’ esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando un’ offerta economica con le seguenti modalità:

- Indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta economica”, il valore della propria offerta economica, consistente nel **costo complessivo del servizio per la durata di 3 anni** al netto d’iva. L’importo indicato non dovrà essere superiore all’importo a base di gara previsto per ogni singolo lotto a pena di esclusione;

- indicare “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore zero;
- indicare di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 del Codice;
- Inserire in un’unica cartella “zip”, nel campo “dettaglio prezzi unitari offerti”, il modello “prospetto di offerta economica”, allegato del presente disciplinare di gara, debitamente compilato e firmato digitalmente;

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa.

16. FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO – STEP 4

Allo step 4 del percorso “Invia offerta” il concorrente dovrà:

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’ offerta” , il documento d’ offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema attraverso il tasto “Genera documento” ;
2. sottoscrivere il predetto documento d’ offerta, scaricato in formato pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità di cui all’ allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file dovranno essere apposte come meglio indicato nel documento denominato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” .

Si rammenta che il “Documento d’ offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazioni di elementi essenziali.

L’ operatore economico, per concludere l’ invio dell’ offerta, deve allegare a Sistema il documento d’ offerta in formato pdf sottoscritto digitalmente

Solo a seguito dell’ upload di tale documento d’ offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’ offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’ offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte precedentemente indicato.

17. INVIO OFFERTA – STEP5

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’ operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’ operatore economico, per concludere il percorso guidato e inviare l’ offerta, deve cliccare sull’ apposito tasto “Invia offerta” . Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’ invio dell’ offerta.

Si precisa che e di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’ offerta, controllare i valori dell’ offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’ offerta” .

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’ offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, e necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>Max 70 punti</i>
Offerta economica	<i>Max 30 punti</i>
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nei capitoli prestazioni con la relativa ripartizione dei punteggi.

La Commissione Giudicatrice, terminata la valutazione degli elementi qualitativi, procederà in relazione a ciascuna offerta all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.

18.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

È prevista una soglia complessiva di sbarramento di punti 42 su 70 per cui le offerte che raggiungono la soglia di sbarramento non saranno ammesse alla fase di valutazione economica.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri di valutazione, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, sarà effettuata la cosiddetta “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:

$$\frac{70 \times \text{PUNTEGGIO QUALITA' SINGOLO OFFERENTE ESAMINATO}}{\text{PUNTEGGIO QUALITA' MIGLIORE OFFERENTE.}}$$

I punteggi ottenuti verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento. Verranno ammesse alla fase successiva (valutazione delle offerte economiche) i correnti che in sede di valutazione del parametro A) Qualità – abbiano complessivamente ottenuto un punteggio non inferiore a 42 punti, prima dell’applicazione della suddetta formula. Nel caso di una sola offerta, non potendo applicare il metodo aggregatore compensativo, la Commissione Giudicatrice esprimerà un giudizio di idoneità, che sarà automaticamente riparametrato a 70 punti.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

I 30 punti per il coefficiente prezzo saranno attribuiti a ciascuna offerta economica, con

riferimento alla voce “costo complessivo del servizio per la durata di 3 anni”, secondo un criterio di proporzionalità inversa (al minor prezzo, I.V.A esclusa, sarà assegnato il punteggio più alto di 30 punti e così via) applicando la seguente formula:

$$P1 = (Pb/Px) \times Pt \text{ (30)}$$

Dove:

P1 = punteggio da

attribuire; Pb = prezzo più

basso offerto; Px = prezzo

in esame;

Pt = punteggio massimo da attribuire (30 punti).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DIGARA

Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza, dal seggio di gara.

In considerazione del fatto che la piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.

19.1 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offertapresentata.

In seduta riservata nel giorno e orario indicato nel bando di gara, il seggio di gara, presieduto dal RUP o da un suo delegato, procederà operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a. verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b. apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa;
- c. analisi della documentazione presentata e (eventualmente) attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12.

19.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nel settore specifico cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art 77 comma 9 del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

19.3 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “DOCUMENTAZIONE TECNICA”

Il seggio di gara procederà, nella stessa o altra seduta, all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi. Il seggio di gara prenderà atto della sola completezza della documentazione prodotta, riservandone la valutazione della stessa alla Commissione Giudicatrice in una o più sedute riservate.

Al termine delle operazioni sopra descritte, che verranno evidenziate in appositi verbali, la stazione appaltante procederà alla comunicazione ai concorrenti nei cinque giorni successivi in caso di loro esclusione.

Le offerte economiche, ivi incluso il Documento d' Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Ai sensi dell' art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19.4 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

Al termine delle procedure previste al precedente punto, il seggio di gara in data che verrà comunicata tramite la piattaforma Sintel procederà in seduta riservata all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel

paragrafo di riferimento.

Il seggio di gara procederà dunque all' individuazione dell' unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95 comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull' offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l' offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora il Sistema individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all' art. 97, comma 3 e 3 bis) del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l' offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni il RUP provvede a comunicare, ai sensi dell' art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione per:

- inserimento della documentazione economica all' interno degli spazi presenti sulla piattaforma destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica;
- inserimento della documentazione tecnica all' interno degli spazi presenti sulla piattaforma destinati a contenere documenti di natura amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell' art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell' art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all' importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice se ritenuto necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purchè la medesima soddisfi in pieno tutte le condizioni stabilite dal presente disciplinare e dai relativi capitoli prestazionali, ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto e i prezzi proposti vengano valutati equi e congrui dalla Stazione appaltante.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso sia urgente provvedere all'aggiudicazione prima dell'esito della verifica di cui al paragrafo precedente, l'ASLVC adotterà l'atto di aggiudicazione sottoponendolo a condizione risolutiva all'esito favorevole delle verifiche.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della relativa garanzia. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- *bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Essendo l'appalto suddiviso in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli

aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dei singoli contratti.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di produrre, ai fini della stipula del contratto, i seguenti documenti:

1. deposito cauzionale definitivo di cui al successivo p. 23
2. prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo a norma di legge di cui al successivo p. 24
3. copia polizza/e assicurativa/e di cui ai relativi capitoli prestazionali
4. fascicoli personali con gli estremi del documento di riconoscimento, il curriculum, il titolo di studio abilitante, l'iscrizione all'ordine del personale in organico oltre che esporre l'elenco nominativo, l'organigramma e il funzionigramma rispetto alle seguenti figure professionali, così come indicato ai pp. 6 dei relativi capitoli prestazionali
5. dichiarazione con la quale la Ditta accetta di assumersi la piena responsabilità, pena nullità del contratto, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 nonché comunicazione degli estremi identificativi dei c/c bancari e/o postali dedicati all'appalto e delle generalità/Codice Fiscale delle persone autorizzate ad operare su tali conti entro 7 giorni dalle loro accensione o, nel caso di c/c già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E' fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento delle fatture. E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità

assoluta del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. E' fatto, altresì, obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Con la firma del contratto il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale

6. Ai fini dei controlli antimafia presso BDNA, dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (con indicazione del codice fiscale) del titolare, soci od amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei Direttori Tecnici attuali e cessati dalla carica nell'anno, nonché dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA; la stipulazione del contratto è subordinata inoltre al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011

7. nominativo/i e i recapiti di un responsabile incaricato, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento in caso di necessità

8. dichiarazione di impegno ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti

9. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione unitamente ad una dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilità, il deposito dell'atto per la registrazione o copia conforme all'originale della ricevuta di deposito rilasciata dal competente ufficio, Agenzia delle Entrate.

23. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il Fornitore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che le Aziende abbiano eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo.

L'ammontare della cauzione è pari al 10% dell'importo presunto del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell'art. 103 del Codice e secondo le modalità in esso previste.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente deve produrre la relativa documentazione a supporto, fornendo copia dei certificati posseduti.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto nei confronti dell'ASL VC e, pertanto, va reintegrato qualora l'Azienda medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 26 (Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del Codice.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

24. PAGAMENTO IMPOSTA DIBOLLO

Con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013, riconfermata con l'interpello nr. 370 del 10/09/2019, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di 16,00 euro (ogni quattro facciate o 100 righe) anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette utilizzando strumenti elettronici.

Pertanto, successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto in forma digitale, verrà richiesto alla Ditta aggiudicataria di procedere al pagamento del bollo sul documento di stipula e relativi documenti allegati, redatti in formato elettronico e firmati digitalmente. L'imposta di bollo dovrà essere assolta tramite marca da bollo da applicare sul "modulo per l'attestazione di pagamento dei tributi speciali erariali con contrassegno sostitutivo della marca da bollo" che sarà inviato all'aggiudicatario, compilato e sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale

25. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile, posticipata rispetto alle prestazioni di cui si richiede il pagamento. Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato di pagamento entro i termini fissati dalla legge, a decorrere dal momento di ricezione della fattura.

Premesso che i concorrenti sono operatori economici esperti nel settore delle forniture di servizi ad Aziende sanitarie ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali e regionali ed i propri fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali: i termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell'Azienda Sanitaria del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, le parti concordano che l'interesse dovuto sia commisurato al tasso legale vigente ex art. 1284 c.c. Il Fornitore assume gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'A.S.L. VC può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo la durata del contratto, l'A.S.L. VC potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione del relativo procedimento al Fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R./Pec, risolvere di diritto il contratto con provvedimento motivato, oltre che nei casi previsti ai pp 14 dei relativi capitolati prestazionali, anche nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50 del 18.04.16;
- b) in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- c) per l'accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- e) in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione;
- f) in caso in cui avvengano transazioni relative al presente contratto senza avvalersi degli

strumenti previsti dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i.

g) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto, l'A.S.L. VC ha il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'Impresa inadempiente.

Qualora l'ASL si avvalga di tale clausola, potrà rivalersi su soggetto aggiudicatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'ASL sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra Ditta, ivi comprese le spese sostenute in più dall'A.S.L. VC rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

L'ASL si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente il servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi disorta.

27. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, L'ASL di Vercelli informa, pertanto, di quanto segue:

- Il Titolare del trattamento di dati personali è l'ASL di Vercelli, con sede legale in C.so Mario Abbiate n. 21, 13100 Vercelli, rappresentata dal Direttore Generale (ufficio.protocollo@aslvc.piemonte.it) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) sono: dpo@aslvc.piemonte.it.
- Il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;

- I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- Per quanto concerne l'eventuale futuro trasferimento di dati verso Paesi terzi, il Titolare rende noto che l'eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio:

- o Trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;

- o Adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;

- o Adozione di norme vincolanti autorizzate dall'Autorità Garante;

- o Selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA)

Nel caso in cui, per trattamenti specifici, i dati dovessero in futuro essere trasferiti ad organizzazioni internazionali o verso soggetti dislocati in Stati non appartenenti all'Unione Europea, il Titolare fornirà comunque una informazione specifica al riguardo;

- o I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I collaboratori dell'Appaltatore, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie insorte tra l' ASL VC e l'Impresa aggiudicataria sono risolte, di norma, in via amministrativa.

Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale: in questo caso le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente, quello di Vercelli. rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.